



**COMUNE DI
VIGGIANELLO**
Provincia di Potenza



C.so Sen De Filpo, 26 - C.A.P 85040
Tel. 0973-664311 - Fax 0973-664313
P.I.00266470764 - C.F.84002150765

www.comune.viggianello.pz.it

E-mail:
protocollo@comune.viggianello.pz.it
Pec: comune.viggianello.pz@pec.it

Prot. _____ Viggianello, 27.08.2018

LETTERA DI INVITO A MEZZO PEC

OGGETTO: **Lavori per il miglioramento della fruizione turistica del Centro storico di Viggianello - "VISIT VIGGIANELLO"** - SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI - Sottomisura 7.5: Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture ricreative, turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche.
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.B) E ART. 61 SOLA ESECUZIONE del D.lo n.50/2016 e s.m.i.-
CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Alle IMPRESE INVITATE

Via _____
CAP _____ ()

VIA PEC

In esecuzione della determinazione del Responsabile/Dirigente dei lavori pubblici n. 295 del 23.08.2018, esecutiva ai sensi di legge, si rende noto che questo Ufficio intende consultare operatori economici per valutare offerte atte all'esecuzione dei lavori oggetto della presente lettera di invito e che, a tale fine,

HA INDETTO

una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) per l'esecuzione dei lavori denominati

Lavori per il miglioramento della fruizione turistica del Centro storico di Viggianello - "VISIT VIGGIANELLO" :

CUP:E18C16000150002 -CIG: 7607159A30;

CPV: Lavori di Costruzione

Codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori: COMUNE DI VIGGIANELLO.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI VIGGIANELLO-- C.So Sen. DE FILPO , 26 , 85040 VIGGIANELLO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Tel: 0973/66.43.11 - INT. 4 Fax: 0973/664313

E-mail: protocollo@comune.viggianello.pz.it

Pec: comune.viggianello.pz@pec.it

Responsabile del Procedimento: ing. Nicola Bencardino/UTC.

2. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE

Sola esecuzione dei seguenti lavori denominati **“Miglioramento della fruizione turistica del Centro storico di Viggianello -“VISIT VIGGIANELLO da realizzare in Viggianello Capoluogo.**

La documentazione di gara è costituita dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo, la presente lettera di invito, il disciplinare e tutti i documenti di gara, compresa la lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori e per formulare l'offerta, disponibile presso l'UFFICIO TECNICO COMUNALE-C.so S.De Filpo, 26

-La documentazione di gara è visionabile presso l'Ufficio tecnico del Comune di Viggianello, in C.so Sen. De Filpo, nei giorni da Lunedì a Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 previo appuntamento telefonico al n° 0973/66.43.11

3. IMPORTO A BASE DI GARA, DURATA DEI LAVORI, CATEGORIA E QUALIFICAZIONE, FINANZIAMENTO, VALIDAZIONE

L'importo progettuale complessivo è pari ad € 97.682,60

L'importo posto a base di gara è pari a € 72.725,15, di cui € 1.686,73 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI:

OG11- per € 55.581,98 ed analoghi ed € 17.143,17- OG1-Scorporabile e sub.appaltabile

FINANZIAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono finanziati interamente con Fondi REGIONE BASILICATA-DIP.POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI-UFFICIO Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio Rurale da POTENZA.

DURATA

La durata dei lavori è prevista in giorni 35, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

1.CODESTA SPETT.LE DITTA

è invitata a presentare entro le ore **13.00** del giorno **07.09.2018** apposito plico, chiuso in modo da garantire l'integrità e controfirmato sui lembi di chiusura dal soggetto che ha presentato la domanda, indirizzato al Comune di Viggianello, C.so Sen De Filpo, 26 85040 Viggianello (PZ) - Ufficio Protocollo

Il plico per essere preso in considerazione in sede di gara dovrà indicare:

N.B. NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA ECONOMICA PER lavori di **“Miglioramento della fruizione turistica del Centro storico di Viggianello -“VISIT VIGGIANELLO da realizzare in Viggianello Capoluogo.**

2. STAZIONE APPALTANTE

Denominazione, indirizzi e punti di contatto

DENOMINAZIONE UFFICIALE	COMUNE DI VIGGIANELLO
-------------------------	-----------------------

Indirizzo Postale: Comune: Viggianello (PZ)		Cap. 85040	Paese: Italia
PUNTI DI CONTATTO:			
RUP.	TEL.	FAX.	Email
Ing. Nicola Bencardino- UTC	0973/664311-	0973/664313	ufficiotecnicoviggia@libero.it
I relativi allegati sono disponibili presso l'.U.T.C.-			www.comune.viggianello.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:			i punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione vanno inviate a:			indirizzo sopra indicato

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA

PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'art.36 -comma 2) -lett.b) del D.lvo n.50/2016 e s.m.i.-, secondo il criterio dell' **offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sull'importo dei lavori posto a base di gara.

4. LUOGO DI ESECUZIONE : Viggianello Capoluogo (PZ) .

5. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il contratto di appalto sarà previsto a corpo;

Il corrispettivo dei lavori sarà **determinato a corpo** ai sensi di quanto previsto dall'art.95 del D.lvo n.50/2016 e s.m.i.;

6. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI :

Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa)		
€ 72.725,15	Di cui	
(dicesi settantaduemilasettecentoventicinque/15)		
€ 71.038,42	Per lavori a base d'asta	
€ 1.686,73	Per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	
Categoria prevalente-obl.	OG11-Impianti tecnologici e lavori analoghi come specificato nella Deliberazione ANAC Ad. Del 11.006.2003	Classifica I € 55.581,98 o Requisiti di cui all'art.90 del D.P.R N.207/2010- <small>(importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data del presente invito, da dimostrare con atti, certificati e regolarmente eseguite, fatture ecc.- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti;c-adequata attrezzatura tecnica)-</small>
Categoria scorporabile	OG1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	Classifica I € 17.143,17 o Requisiti di cui all'art.90 del D.P.R N.207/2010- In mancanza obbligo di subappalto

VALIDAZIONE

Il progetto esecutivo, posto a base di gara, è stato validato con Certificato di Validazione dei progetti

-Definitivi-Esecutivi- ai sensi dell'art.26 del d.lvo n.50/2016 ed art.55 del D.P.R. n.207/2010, emesso dal Rd.S. in data 02.07.2018 PROT.5319, con esito positivo;

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SUBAPPALTO

Sono ammessi a presentare l'offerta i soggetti individuati dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Nel dettaglio, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

La stazione appaltante può imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice, di cui all'art. 62 d.P.R. 207/2010, nonché della presente lettera di invito.

I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

L'assenza delle cause di esclusione è dichiarata e sottoscritta nel modello All. 1).

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

L'operatore economico deve possedere ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:

- iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per

attività inerenti all'oggetto dell'appalto;

- al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

L'OPERATORE ECONOMICO DEVE DIMOSTRARE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 83 D.LGS.50/2016, ATTRAVERSO ATTESTAZIONE IN CORSO DI VALIDITÀ, PER CATEGORIA E CLASSIFICA ADEGUATE AI LAVORI DA ASSUMERE, RILASCIATA DAGLI APPOSITI ORGANISMI DI DIRITTO PRIVATO AUTORIZZATI A QUESTO FINE DALL'ANAC, AI SENSI DELL'ART. 84 D.LGS. 50/2016 E 61 D.P.R.207/2010

Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica.

Ai sensi dell'art. 92, comma 1 d.P.R. 207/10: "1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente).

RTI O CONSORZI

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del d.P.R. 207/2010.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 47: "I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 1, lettere b) e c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 48:

- 1) per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter) del Codice assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
- 2) I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 D.Lgs. 50/2016.
- 3) Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- 4) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle

prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

- 5) Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
- 6) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- 7) È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
- 8) E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 9) E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai punti 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- 10) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
- 11) Trattandosi di procedura negoziata, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
- 12) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
- 13) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
- 14) Le disposizioni di cui all'articolo 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al

contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

- 15) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
- 16) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- 17) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.
- 18) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
- 19) È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
- 19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).
- 19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

Ai sensi dell'art.92 d.P.R.207/2010:

- a) per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti

riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

- b) Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all'art. 92 d.P.R.207/2010, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

AVVALIMENTO: NON E' ammesso Avvalimento come da art.89 del Codice-

SUBAPPALTO

L'eventuale subappalto non può comunque superare il 30 per cento dell'importo complessivo delle opere di contratto.

INOLTRE:

- a) l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria.

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, deve:

- a) indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- b) dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

L'appalto sarà affidato con il criterio dell' **offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in base a:

- elementi qualitativi
- elementi quantitativi

secondo i criteri di seguito descritti.

L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi (da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato nel presente invito) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa.

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di **100 punti**, viene attribuito in base ai seguenti elementi:

- valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA): punti massimi 70;

– valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA): punti massimi 30.
La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva incidenza:

ELEMENTI DI OFFERTA - OFFERTA TECNICA (ELEMENTI QUALITATIVI)		
INCIDENZA COMPLESSIVA 70%		
SUBCRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO SUB CRITERIO
A) QUALITÀ (50 %):		
A1)	PREGIO TECNICO DELLE SOLUZIONI MIGLIORATIVE PROPOSTE	15
A2)	CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE ESTETICHE E FUNZIONALI	10
A3)	MANUTENZIONE E GESTIONE APPLICATIVI SOFTWARE E HARDWARE	25
B) ORGANIZZAZIONE (20 %):		
B1)	ORGANIZZAZIONE, QUALIFICHE ED ESPERIENZA DEL PERSONALE EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO NELL'APPALTO	6
B2)	IMPATTO SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI E SUI LAVORATORI IN GENERALE, ANCHE IN TEMA DI OCCUPAZIONE DEGLI STESSI;	10
B3)	IMPATTO SULL'AREA ADIACENTE AL CANTIERE	4

ELEMENTI DI OFFERTA - OFFERTA ECONOMICA (ELEMENTI QUANTITATIVI)		
INCIDENZA COMPLESSIVA 30%		
SUBCRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO SUB CRITERIO
X) PREZZO OFFERTO (30 %):		
C1)	PREZZO OFFERTO SULL'IMPORTO DEI LAVORI	30

In seduta riservata la commissione procederà all'esame dell'offerta tecnica di ciascun concorrente (contenuto del Plico B) **"OFFERTA TECNICA"** la quale dovrà essere organizzato nelle sottosezioni corrispondenti agli elementi sopra riportati, per i quali la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà il relativo punteggio.

Il documento contenente l'offerta deve essere strutturato secondo i criteri di valutazione sopra indicati, e quindi, di fatto, suddivisa nei seguenti paragrafi che consentano, con chiarezza, la valutazione dei singoli criteri richiesti nella lettera di invito e nel disciplinare:

A1)	PREGIO TECNICO DELLE SOLUZIONI MIGLIORATIVE PROPOSTE
A2)	CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE ESTETICHE E FUNZIONALI

A3)	MANUTENZIONE E GESTIONE APPLICATIVI SOFTWARE E HARDWARE
-----	---

B1)	ORGANIZZAZIONE, QUALIFICHE ED ESPERIENZA DEL PERSONALE EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO NELL'APPALTO
B2)	IMPATTO SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI E SUI LAVORATORI IN GENERALE, ANCHE IN TEMA DI OCCUPAZIONE DEGLI STESSI
B3)	IMPATTO SULL'AREA ADIACENTE AL CANTIERE

Tutti gli elaborati descrittivi (che costituiscono gli allegati dell'offerta tecnica), devono essere redatti su carta libera e in lingua italiana suddivisi negli argomenti di cui al presente articolo, nonché sottoscritti dal legale rappresentante.

Non sono ammesse offerte parziali. La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

L'offerta tecnica dovrà consistere in una serie di elaborati, come meglio descritto al punto che segue, di massimo 4 facciate (carattere arial 11, interlinea 1,15). Sono ammessi allegati tecnici. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta in ogni pagina.

Si riporta di seguito il dettaglio:

A) QUALITA'

Criterio A - Sub criterio A1		
<i>SUB CRITERIO A1</i>	<i>PREGIO TECNICO DELLE SOLUZIONI MIGLIORATIVE PROPOSTE</i>	<i>PUNTEGGIO MASSIMO SUB CRITERIO: 15 PUNTI</i>
L'OFFERTA SARÀ VALUTATA TENENDO CONTO DELLA SOLUZIONE MIGLIORE RISPETTO A:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. caratteristiche migliorative dei materiali utilizzati; 2. grado di protezione apparecchiature esterne rispetto agli agenti atmosferici; 3. finitura, lavorazione e durabilità garantita dei vari elementi; 4. certificazioni possedute dei vari elementi installati; 		

Criterio A - Sub criterio A2		
<i>SUB CRITERIO A2</i>	<i>CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE ESTETICHE E FUNZIONALI</i>	<i>PUNTEGGIO MASSIMO SUB CRITERIO: 10 PUNTI</i>
L'OFFERTA SARÀ VALUTATA TENENDO CONTO DELLA SOLUZIONE MIGLIORE RISPETTO A:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. design dei totem denominati in progetto tipo 1 e 2; 2. design dei cartelli denominati in progetto tipo 1 e 2 e totem tipo 3;  3. miglioramento tecnologie hardware in termini di affidabilità e funzionalità;  		

4. facilità di iterazione utente, apparecchiatura hardware, software e compatibilità con sistemi i vari sistemi mobili; 0
5. impazzo zero relativamente alle modalità di ancoraggio al suolo dei vari elementi;

✓ Criterio A - Sub criterio A3		
SUB CRITERIO A3	QUALITA' E DURATA DELLA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEI VARI APPLICATIVI SOFTWARE E HARDWARE.	PUNTEGGIO MASSIMO SUB CRITERIO: 25 PUNTI
L'OFFERTA SARÀ VALUTATA TENENDO CONTO DELLA SOLUZIONE MIGLIORE RISPETTO A: <ol style="list-style-type: none"> 1. durata della manutenzione e aggiornamento; 0 2. modalità e tempistica con la quale nell'arco temporale le operazioni di manutenzione e aggiornamento vengono eseguite. 0 		

In linea generale, l'offerta deve essere strutturata così da consentire alla commissione la corretta e completa valutazione dei sub criteri a1), a2), a3)

Pertanto, per ognuno dei suddetti sub criteri deve essere fornita, se necessario per la loro corretta e completa valutazione:

- una relazione tecnica descrittiva
- una planimetria generale
- schede tecniche dei materiali
- quant'altro ritenuto utile alla corretta e completa valutazione da parte della Commissione di gara, es. elaborati grafici (disegni, schizzi, rendering, fotografie, ecc.).

B) ORGANIZZAZIONE

 Criterio B - Sub criterio B1		
SUB CRITERIO B1	ORGANIZZAZIONE, QUALIFICHE ED ESPERIENZA DEL PERSONALE EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO NELL'APPALTO	PUNTEGGIO MASSIMO SUB CRITERIO: 6 PUNTI
L'OFFERTA SARÀ VALUTATA TENENDO CONTO DELLA SOLUZIONE MIGLIORE RISPETTO all'organizzazione, alle qualifiche ed all'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto. L'operatore economico descrive la propria organizzazione nei termini richiesti dalla procedura di gara ed allega un elenco delle attività e delle opere realizzate che dimostrino un'esperienza qualificata del personale coinvolto. la valutazione verterà in particolare sullo "staff operativo" collegato all'opera. sarà valutata positivamente la presenza di documentazione ufficiale attestante la piena soddisfazione di una stazione appaltante nella		

realizzazione di una determinata opera, dalla quale si evinca la professionalità ed esperienza del personale utilizzato nella realizzazione di quella o quelle opere.

Criterio B - Sub criterio B2		
SUB CRITERIO B2	IMPATTO SULLA SICUREZZA, SULLA SALUTE DEI LAVORATORI E SUI LAVORATORI IN GENERALE, ANCHE IN TEMA DI OCCUPAZIONE DEGLI STESSI	PUNTEGGIO MASSIMO SUB CRITERIO: 10 PUNTI
L'OFFERTA SARÀ VALUTATA TENENDO CONTO DELLA SOLUZIONE MIGLIORE RISPETTO all'impatto dei lavori sulla sicurezza e salute dei lavoratori. L'operatore economico descrive le misure aggiuntive e migliorative, rispetto a quelle minime di legge, per la salute e la sicurezza del lavoro. Le stesse dovranno essere naturalmente verificabili dalle stazioni appaltante. La commissione valuta positivamente la presenza di misure ulteriori in tema di mercato del lavoro, rispetto a quelle minime, per l'inserimento di lavoratori disabili, di soggetti che possano attestare una disoccupazione di lungo periodo, o di soggetti in cassa integrazione.		

Criterio B - Sub criterio B3		
SUB CRITERIO B3	IMPATTO SULL'AREA ADIACENTE AL CANTIERE	PUNTEGGIO MASSIMO SUB CRITERIO: 4 PUNTI
L'operatore economico descrive le misure tendenti a ridurre l'impatto del cantiere sull'area adiacente allo stesso-		

In linea generale, l'offerta deve essere strutturata così da consentire alla commissione la corretta e completa valutazione dei sub criteri b1), b2) e b3).

Pertanto, per ognuno dei suddetti sub criteri deve essere fornita, se necessario per la loro corretta e completa valutazione:

- una relazione tecnica descrittiva;
- una planimetria generale;
- schede tecniche dei materiali;
- quant'altro ritenuto utile alla corretta e completa valutazione da parte della Commissione di gara, es. elaborati grafici (disegni, schizzi, rendering, fotografie, ecc.).

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER I CRITERI QUALITATIVI

Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi criteri di valutazione/elementi qualitativi:

un punteggio discrezionale, variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara.

Pertanto, a ciascun concorrente ammesso alla gara viene assegnato, rispetto ai sub criteri a1); a2); a3), b1),

b2) e b3) un "coefficiente della prestazione dell'offerta", denominato "Vai", variabile da zero (0) a uno (1). Una volta che ciascun commissario abbia attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per il singolo sub criterio, la commissione calcola la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato; di conseguenza gli altri coefficienti vengono riparametrati proporzionalmente.

La valutazione dei sub criteri a1); a2); a3), viene ottenuta secondo i valori indicati nella tabella che segue:

Coefficiente di prestazione dell'offerta "Vai" relativa ad ogni singolo sub criterio a1); a2); a3)	
PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE	0,751 - 1,00
PROPOSTA BUONA	0,501 - 0,75
PROPOSTA PIU' CHE SUFFICIENTE	0,301 - 0,50
PROPOSTA SUFFICIENTE	0,101 - 0,30
PROPOSTA NON ATTINENTE O INADEGUATA	0,01 - 0,10
PROPOSTA ASSENTE	0,00

Una volta ottenuta la valutazione dei sub criteri a1); a2); a3), si procederà ad ottenere il valore complessivo del criterio A) attraverso la sommatoria delle valutazioni ottenute dai suddetti criteri. La valutazione dei sub criteri b1); b2); b3) viene ottenuta secondo i valori indicati nella tabella che segue:

Coefficiente di prestazione dell'offerta "Vai" relativa ad ogni singolo sub criterio b1); b2); b3).	
PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE	0,751 - 1,00
PROPOSTA BUONA	0,501 - 0,75
PROPOSTA PIU' CHE SUFFICIENTE	0,301 - 0,50
PROPOSTA SUFFICIENTE	0,101 - 0,30
PROPOSTA NON ATTINENTE O INADEGUATA	0,01 - 0,10
PROPOSTA ASSENTE	0,00

Una volta ottenuta la valutazione dei sub criteri b1); b2); b3), si procederà ad ottenere il valore complessivo del criterio B) attraverso la sommatoria delle valutazioni ottenute dai suddetti criteri.

Una volta ottenuti i parziali totali per ciascuna offerta tecnica, il punteggio più alto verrà rapportato al valore massimo attribuibile (70 punti) al fine di ristabilire l'equilibrio dei vari elementi di valutazione, la Commissione di gara effettuerà la riparametrazione, assegnando al concorrente con il punteggio più alto il punteggio massimo di 70 punti ed agli altri concorrenti il punteggio viene riparametrato proporzionalmente.

CLAUSOLA DI SBARRAMENTO

La commissione non procede alla valutazione dei criteri quantitativi, qualora il concorrente non raggiunga il punteggio minimo di 40.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER I CRITERI QUANTITATIVI

Qualora non fosse possibile operare il giorno stesso dell'apertura delle buste 1 e 2, ai concorrenti verrà data preventiva comunicazione con preavviso di almeno 24 ore, a mezzo posta certificata del giorno e dell'orario di apertura in seduta pubblica del Plico 3). La comunicazione verrà inviata all'indirizzo PEC e mail indicato dai concorrenti nell'istanza di partecipazione (allegato 1). Salvo questa ipotesi, qualora la Commissione non necessiti di un rinvio per la valutazione delle offerte economiche, le buste stesse saranno aperte il giorno "da comunicare" dopo la valutazione dei contenuti dei plichi n. 1 e n. 2.

Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta pubblica attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi criteri di valutazione/elementi quantitativi:

il punteggio attribuito all'offerta economica è calcolato tramite un'interpolazione lineare tra sconto massimo e sconto minimo, descritto, in simboli, così come segue:

$$Vai = Ra/Rmax$$

dove:

Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1;

Ra = valore (ribasso) offerto dal concorrente a;

R_{max} = valore (ribasso) dell'offerta più conveniente.

Se il concorrente a non effettua alcuno sconto, R_a assume il valore 0, così come il coefficiente V_{ai} , mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto, V_{ai} assume il valore di 1.

LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, la stessa determina, per ogni offerta, il dato numerico finale atto ad individuare l'offerta migliore.

Pertanto, nel corso di tale seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti relativamente alla valutazione dei progetti tecnici e procederà, quindi, all'apertura delle offerte contenute nel Plico 3) (OFFERTA ECONOMICA) attribuendo il relativo punteggio.

La commissione procede a tale calcolo con il metodo aggregativo compensatore, già previsto nell'allegato G del DPR 207/10, applicando la seguente formula:

$$C_a = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

C_a = indice di valutazione dell'offerta;

n = numero totale dei requisiti (criteri o sub criteri);

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1.

La Commissione, a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente. La proposta di aggiudicazione della gara in oggetto sarà dichiarata a favore dell'offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell'Ente e non sarà restituita. RIFERIMENTO AL DPR N.207/2010

Δ) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro e non oltre le **ore 13,00 del giorno 07.09.2018** (termine perentorio), direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Viggianello (PZ) a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., corriere o direttamente a mano in un unico plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura, indirizzato a: Comune di Viggianello, C.so S.De Filpo, 26 CAP 85040

Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente, l'indirizzo della sede legale, il numero di telefono, il fax e la seguente dicitura: "NON APRIRE, OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

DENOMINATI "Miglioramento della fruizione turistica del Centro storico di Viggianello -"VISIT VIGGIANELLO" da realizzarsi in Viggianello Capoluogo (PZ).

Si precisa che nel caso di concorrenti con **IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA** (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.

Si precisa altresì che l'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è dal lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione all'Ufficio postale. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di

qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.

Le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice che procederà:

- a) all'apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti gli atti di gara e all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e tecnica;
- b) successivamente si procederà in merito alla valutazione dell'offerta tecnica in seduta riservata;
- c) successivamente, in seduta pubblica si procederà all'apertura delle offerte economiche.

Saranno ammessi all'apertura delle offerte i legali rappresentanti - Amministratori Delegati - Procuratori, che lo richiederanno, delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

E) PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA

La busta, di cui all'articolo precedente dovrà contenere al suo interno 3 plichi, anch'essi sigillati con ceralacca o nastro adesivo e controfirmati sui lembi di chiusura, riportanti l'indirizzo del mittente e del destinatario, rispettivamente recanti la dicitura:

1. Busta A: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
2. Busta B: "OFFERTA TECNICA"
3. Busta C: "OFFERTA ECONOMICA"

Busta A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":

Nella busta A, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita:

a) domanda di partecipazione alla gara, corredata da marca da bollo da euro 16,00, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, da rendere preferibilmente utilizzando preferibilmente l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente disciplinare sotto la lettera 1).

(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese non ancora costituito)

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In ogni caso, le modalità di sottoscrizione sono riportate nel dettaglio anche nell'allegato 1.

La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 (anch'essa contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5 nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione (All. 1). La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. In caso consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata ai sensi dell'art.48 Comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

b) ricevuta di versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla garanzia provvisoria dell'importo di **euro 1.454,50**, pari al 2% (ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto della presente lettera di invito. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese) del valore contrattuale, costituita secondo modalità e termini indicati nel successivo art. 7 del presente disciplinare.

c) (Ai sensi dell'art. 93 comma 8 del Codice, il presente obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese) documentazione attestante l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;

d) **(nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA)** attestazione (o fotocopia

accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000) o, nel caso di RTC o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000), relativa alla/e categoria/e dei lavori da, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità;

- e) copia della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 nel cui campo di applicazione rientrano i servizi oggetto di gara e OSHAS 18001, riportanti in calce la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che il documento è conforme all'originale (art. 19 T.U. 445/2000), se presenti
- f) capitolato speciale d'appalto, debitamente sottoscritto, con firma leggibile, dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante, in calce a ciascuna pagina, per presa visione e integrale accettazione
- g) PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione n. 111 del 20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico-finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6 bis del codice dei contratti. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa
- h) quietanza dell'avvenuto pagamento di ESENTE della somma dovuta all'ANAC per la partecipazione alla gara
- i) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001), autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Busta B - "OFFERTA TECNICA":

Nella busta B dovrà essere inserita:

- **l'offerta tecnica** che va redatta in lingua italiana e accompagnata dalla compilazione e la dichiarazione, preferibilmente ai sensi di quanto indicato nell'Allegato 8).

La parte qualitativa del progetto-offerta da presentare alla gara deve strutturata in modo tale da consentire alla commissione la corretta e completa valutazione dei seguenti sub criteri:

A1 - PREGIO TECNICO DELLE SOLUZIONI MIGLIORATIVE PROPOSTE

A2 - CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE ESTETICHE E FUNZIONALI

A3 -MANUTENZIONE E GESTIONE APPLICATIVI SOFTWARE ED HARDWARE

B1 -ORGANIZZAZIONE, QUALIFICHE ED ESPERIENZA DEL PERSONALE EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO NELL'APPALTO

B2 -IMPATTO SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI E SUI LAVORATORI IN GENERALE, ANCHE IN TEMA DI OCCUPAZIONE DEGLI STESSI

B3 -IMPATTO SULL'AREA ADIACENTE AL CANTIERE

Pertanto, per ognuno dei suddetti sub criteri deve essere fornita, se necessario per la loro corretta e completa valutazione:

- una relazione tecnica descrittiva
- una planimetria generale
- schede tecniche dei materiali
- quant'altro ritenuto utile alla corretta e completa valutazione da parte della Commissione di gara.

Tutti gli elaborati descrittivi (che costituiscono gli allegati dell'offerta tecnica), devono essere redatti su carta libera e in lingua italiana suddivisi negli argomenti di cui al presente articolo, nonché sottoscritti dal legale rappresentante .

Non sono ammesse offerte parziali. La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini

dell'ammissione alla gara.

Busta C - "OFFERTA ECONOMICA":

Nella Busta C deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara:

l'offerta economica, che va redatta preferibilmente secondo lo schema allegato (ALLEGATO 3) e corredata con marca da bollo da euro 16,00.

L'offerta economica dovrà chiaramente essere indicata in cifre e in lettere; nell'ipotesi che le due non coincidano sarà presa come effettiva quella più vantaggiosa per l'Ente di riferimento.

La busta C non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A e/o B sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara o qualora il concorrente non abbia raggiunto, nella valutazione dei criteri qualitativi, il punteggio minimo di 40.

L'offerta, consistente in un prezzo offerto sull'importo dei lavori, minore di quello posto a base di gara, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, e viene espressa, con la dichiarazione, contenuta nell'allegato 3, circa : il ribasso unico percentuale offerto rispetto all'importo a base di gara, espresso con massimo tre decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali).

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE:

Ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito.

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al **comma 4** dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 D.Lgs. 50/2016;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 D.Lgs. 50/2016;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 D.Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

Φ) GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

GARANZIA PROVVISORIA

PER L'OPERATORE ECONOMICO CHE PRESENTA UN'OFFERTA PER L'APPALTO OGGETTO DELLA LETTERA DI INVITO

Oltre quanto indicato dal capitolato speciale d'appalto, l'impresa partecipante, ai sensi dell'art.93 del Codice dei Contratti, dovrà presentare cauzione provvisoria pari al 2 % del prezzo base indicato nella lettera di invito, stimato dall'Ente appaltante in **€ 1.454,50** (ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto della presente lettera di invito. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).

In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità aziendale.

In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione del sistema di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'offerta è altresì corredata, nei limiti di cui all'art.93 comma 8 del Codice, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

GARANZIA DEFINITIVA